



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 2, 3 e 6

Oggetto: Misure di prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) –Dispositivo Dirigenziale inerente all'identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il **Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196**, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e, **in particolare, l'articolo 12** che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la tracciabilità degli animali (*di seguito BDN*);

Visto il **Regolamento (UE) 2016/429** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), e, in particolare,

- l'articolo 4, punto 11), in cui sono definiti animali da compagnia quelli detenuti a fini privati non commerciali appartenenti alle sole specie elencate nell'allegato I, che non include i suini;
- l'articolo 268, inerente alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/429;

Visto il **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520** della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;

Visto il **Regolamento delegato (UE) 2019/2035** della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429, e, in particolare i **paragrafi 1 e 2 dell'articolo 54**, che prevedono, in materia di identificazione dei suini, che l'Autorità competente dello Stato membro possa esentare dalle prescrizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, le persone responsabili di suini detenuti per scopi culturali, ricreativi o scientifici, e possa prescrivere l'utilizzo, quale mezzo di identificazione, di transponder iniettabili di cui all'allegato III lettera e) conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, dello stesso regolamento ed autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro.

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli e attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare **l'articolo 138** inerente alle azioni che le autorità competenti adottano in caso di accertata non conformità.

Visto il Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini, in particolare **l'articolo 9**, inerente alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del decreto;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia;

Vista la circolare DGSAF 1195 del 18.01.2022 concernente misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana;

Tenuto conto della necessità di applicare idonee misure di monitoraggio e controllo della Peste suina africana per tutti i suini presenti sul territorio nazionale;

Preso atto che tutti gli operatori, ossia le persone, fisiche e giuridiche, responsabili di suini, ovvero degli animali definiti all'articolo 2, punto 22, del regolamento delegato (UE) 2035/2019, sono obbligati ad applicare il sistema I&R ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea e nazionale, inclusi i soggetti che detengono suini nella propria residenza.

Tenuto conto delle criticità segnalate per l'applicazione del sistema di identificazione e registrazione (*da ora sistema I&R*) dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti;

Tenuto conto della necessità di garantire l'igiene urbana, oltre che degli allevamenti, e il rispetto del benessere e dell'etologia degli animali;

Ritenuto necessario assicurare gli obblighi previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di sistema I&R per tutti i luoghi in cui sono detenuti suini, per tutte le persone che detengono suini, e per tutti i suini, inclusi quelli detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti dagli operatori nelle proprie residenze;

DISPONE

Articolo 1

(Identificazione e registrazione dei suini non DPA)

1. Chiunque detiene suini, come definiti all'articolo 2, punto 22, del regolamento delegato (UE) 2035/2019, con orientamento produttivo NON DPA (da ora suini NON DPA), e cioè detenuti esclusivamente per finalità diverse dagli usi zootecnici, dalla riproduzione, dalla commercializzazione e dalla produzione di alimenti, è un operatore ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e pertanto è tenuto a garantire la loro identificazione e tracciabilità.
2. L'operatore di suini NON DPA coincide con il proprietario di tali animali.
3. I suini NON DPA per nessun motivo possono essere destinati al consumo umano. La dichiarazione di suino NON DPA è irrevocabile ed esclude il suino dal consumo umano per tutta la sua vita.
4. È vietato l'abbandono dei suini NON DPA.
5. Il luogo dove è detenuto un suino NON DPA è uno stabilimento ai sensi del Regolamento 2016/429 e l'operatore di suini NON DPA, è tenuto a richiederne la registrazione in BDN con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Fatte salve le disposizioni nazionali e locali di igiene e di regolamentazione urbana, di sanità e di benessere animale, l'operatore che già detiene suini NON DPA alla data di entrata in vigore del presente dispositivo tempestivamente e in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente dispositivo:
 - a) se lo stabilimento è già registrato in BDN, deve fare richiesta di variazione dell'orientamento produttivo. A tal fine, l'operatore comunica mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, l'orientamento produttivo NON DPA per il suo stabilimento, al servizio veterinario della ASL territorialmente competente
 - b) se lo stabilimento non è ancora registrato in BDN, deve richiederne la regolarizzazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al servizio veterinario della ASL territorialmente competente nel più breve tempo possibile, per non incorrere nell'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Nell'esame delle richieste di cui al comma 5 e 6, la ASL valuta la presenza dei requisiti di sanità e benessere animale e può richiedere il parere dei competenti uffici comunali in merito alla presenza dei requisiti in materia di igiene e regolamentazione urbana. Ove ne riscontri la conformità, la ASL registra in BDN, entro 7 giorni dalla comunicazione ricevuta, lo stabilimento e l'operatore di suini NON DPA, con le indicazioni riportate al capitolo 1 dell'appendice al presente dispositivo.
8. Fatto salvo il necessario rispetto delle disposizioni sanitarie e di igiene urbana, nazionali e locali in ciascuno stabilimento con orientamento produttivo NON DPA non possono essere detenuti suini con altro orientamento produttivo e gli animali sono in ogni caso esclusi dai fini zootecnici, quindi dalla commercializzazione, riproduzione e produzione di alimenti. In tali stabilimenti l'operatore può detenere non più di due suini NON DPA contemporaneamente. Per rispettare tale limite numerico, se trattasi di suini di sesso diverso, l'operatore adotta misure idonee ad impedirne la riproduzione anche attraverso la sterilizzazione chirurgica o farmacologica.
9. A tutela dello stato sanitario del suino NON DPA l'operatore deve garantirne la contenzione e l'assenza di contatti, diretti o indiretti, con altri suini, sia domestici che selvatici. Se i suini sono detenuti all'aperto l'operatore garantisce la presenza di strutture che assicurino l'effettiva separazione da altri suini, sia domestici e sia selvatici a vita libera.

10. In attuazione della deroga prevista dall'articolo 54, paragrafi 1 e 2 del Regolamento delegato (UE) 2019/2035, l'identificazione dei suini NON DPA è assicurata mediante transponder elettronico iniettabile riportante un codice di identificazione univoco attribuito da BDN che:

- a) deve soddisfare le specifiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11 ed all'allegato II;
- b) è applicato da un medico veterinario ASL o autorizzato dalla ASL in zona peri auricolare sinistra.

11. Ciascun suino NON DPA così identificato è registrato in BDN con le indicazioni riportate al capitolo 2 dell'appendice al presente dispositivo. Sono assolti in tal modo gli obblighi di identificazione da parte dell'operatore ai sensi dell'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

- L'operatore di suini NON DPA identificati e registrati come previsto al comma 10 e al capitolo 2 dell'appendice al presente dispositivo, comunica la morte e la denuncia di smarrimento e di furto dei suini entro 3 giorni da tali eventi alla ASL competente che deve registrarli in BDN entro 7 giorni dall'evento stesso.

12. In caso di focolai di malattie animali, ai suini NON DPA si applicano le specifiche misure disposte dall'autorità competente, fatte salve eventuali specifiche deroghe.

Articolo 2

(Movimentazione dei suini non DPA)

1. Ad eccezione delle movimentazioni verso strutture veterinarie per urgenti necessità di sanità e benessere animale, al fine di garantirne la tracciabilità, l'acquisizione e la movimentazione a qualsiasi titolo di suini NON DPA sono ammesse esclusivamente previa compilazione da parte dell'operatore del documento di accompagnamento informatizzato, ovvero della dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, utilizzando l'apposita funzionalità della BDN e con le modalità ivi previste. L'operatore è direttamente responsabile della veridicità e completezza delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento.
2. La documentazione attestante la movimentazione eccezionale per urgenti necessità di sanità e benessere animale di cui al comma 1 deve essere resa disponibile dagli operatori e dai veterinari per ogni controllo.
3. Fatto salvo il necessario rispetto delle disposizioni sanitarie e di igiene urbana, nazionali e locali, l'operatore di suini NON DPA in caso di movimentazioni deve garantire la contenzione degli animali e l'assenza di contatti, diretti o indiretti, con altri suini, sia domestici che selvatici.

Articolo 3

(Azioni in caso di non conformità)

1. Fatte salve le ipotesi di reato, la ASL che nell'ambito dell'attività di controllo ufficiale verifichi una non conformità agli obblighi di identificazione, registrazione e movimentazione, previsti dalla normativa europea e nazionale, secondo le modalità applicative di cui al presente dispositivo dirigenziale, applica le misure restrittive e le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 4

(Misure transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, sono applicabili dal completamento delle necessarie modifiche tecniche dell'apposito sistema informativo la cui data sarà comunicata con dispositivo direttoriale pubblicato sul Portale del Ministero della salute e mediante avviso pubblicato in BDN.

APPENDICE

Capitolo 1

Per ciascuno stabilimento con orientamento produttivo "suini NON DPA" è registrato in BDN:

1. codice fiscale e i riferimenti di contatto dell'operatore;
2. codice aziendale attribuito dalla BDN;
3. indirizzo e coordinate geografiche
4. data di inizio attività;
5. orientamento produttivo "NON DPA";
6. numero di suini detenuti al momento della comunicazione di orientamento NON DPA alla ASL (*massimo due*);
7. la data di eventuale chiusura dell'attività, che coincide con la morte/ furto/smarrimento dei suini detenuti dall'operatore.

Capitolo 2

Per ciascun suino NON DPA identificato come previsto all'articolo 1, comma 10, in BDN è registrato:

1. data di nascita;
2. codice di identificazione dell'animale attribuito da BDN e riportato sul mezzo di identificazione applicato all'animale;
3. codice aziendale attribuito al luogo in cui è detenuto;
4. origine del suino;
5. razza;
6. estremi del documento sanitario di scorta, in cui risulti la provenienza dell'animale;
7. data di ingresso nel luogo in cui è detenuto;
8. data di morte/smarrimento/furto/movimentazione autorizzata.

Il Direttore Generale
*F.to dott Pierdaveide Lecchini



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Allegato 2

Associazioni di categoria – settore suini

<i>Nome Associazione</i>	<i>indirizzo</i>
COLDIRETTI	caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA	economico@pec.confagricoltura.it
ASSICA	assicaroma@assica.it assica@promopec.it
COPAGRI	copagri@pec.copagri.it
AIA	affarigenerali@pec.aia.it
CIA	segreteriapresidente@cia.it
ANAS	studi.sviluppo@anas.it
CONFTRASPORTO	<u>segreteria@conftrasporto.it</u>
LAV	<u>lav@legalmail.it</u>
ENPA	direzione@enpa.org
OIPA	<u>oipa@pec.it</u>
LEIDAA	<u>segreteria@leidaa.info</u>
EARTH	presidente@earth-associazione.org
LNDC	<u>presidenza nazionale Indc@legalmail.it</u>